

## CONTRATTO

tra

**le Ferrovie Federali Svizzere FFS**

società anonima di diritto speciale, con sede a Berna

Immobili, Development, Produzione ferroviaria  
Vulkanplatz 11  
8048 Zurigo

(denominata in seguito «la FFS SA»)

e

**parte contraente**

-----

Numero IVA: -----

Numero IDI: -----

(denominata in seguito «l'Azienda»)

concernente

Nuovo Centro Manutenzione Ticino - Castione  
Prestazioni di Coordinamento del progetto

**Informazioni supplementari**

Indicare su ogni fattura e nella corrispondenza

Referenza	-----
Numero di contratto	-----
Numero d'ordine	-----
Numero di progetto	-----

Per uso interno FFS:

Modello di contratto:	Contratto di prestazioni
Data Versione Modello:	15.03.2019
Nome file:	Documento contrattuale previsto.docx

## 1. Oggetto del contratto

Prestazioni di Coordinamento del progetto (in precedenza prestazioni di supporto al committente) per il progetto “Nuovo Centro di Manutenzione Ticino” a Castione.

Le prestazioni devono essere fornite dalle seguenti persone: -----

## 2. Elementi del contratto e ordine di priorità

Il contratto si compone dei seguenti elementi:

- a) il presente contratto comprensivo degli allegati ai sensi della cifra corrispondente;
- b) le Condizioni generali della FFS SA per commesse di servizi, edizione marzo 2019 («CG-D»);
- c) il verbale delle trattative del data;
- d) i risultati verificati del data in relazione all'offerta;
- e) l'offerta dell'Azienda del data;
- f) la richiesta di offerta della FFS SA del data con la descrizione del progetto e delle prestazioni del data.

Se singoli elementi del contratto sono in contrasto tra loro, il loro ordine di priorità è determinato dalla classificazione nelle lettere sopracitate. In caso di contrasto fra i documenti riepilogati relativi ai singoli elementi del contratto, ha la priorità il documento più recente. Divergenze rispetto al capitolato d'appalto sono valide solo se riportate nell'esito delle trattative.

Le condizioni contrattuali giuridiche e commerciali dell'Azienda (CGC, ecc.) valgono solo nel caso in cui vengano esplicitamente riportate nel presente contratto («Convenzioni particolari»). I rimandi a condizioni contrattuali dell'Azienda nella sua offerta, negli allegati all'offerta o in una lettera di conferma non sono da osservare.

## 3. Fasi parziali

Il presente contratto comprende le seguenti fasi parziali:

			Firmando il presente contratto viene tuttavia approvato solo:
<input checked="" type="checkbox"/>	22	Procedura di selezione	<input checked="" type="checkbox"/> 22 Procedura di selezione
<input checked="" type="checkbox"/>	31	Progetto di massima	<input type="checkbox"/> 31 Progetto di massima

<input checked="" type="checkbox"/>	32	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/>	32	Progetto definitivo
	33	Procedura d'autorizzazione / Progetto di pubblicazione		33	Procedura d'autorizzazione / Progetto di pubblicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	41	Procedura d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione	<input type="checkbox"/>	41	Procedura d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	51	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/>	51	Progetto esecutivo
<input checked="" type="checkbox"/>	52	Esecuzione	<input type="checkbox"/>	52	Esecuzione
<input checked="" type="checkbox"/>	53	Messa in esercizio, conclusione	<input type="checkbox"/>	53	Messa in esercizio, conclusione

Le singole fasi parziali vengono attivate da parte della FFS SA per iscritto 2 settimane prima del relativo inizio.

In qualsiasi momento la FFS SA è autorizzata a risolvere il contratto per iscritto prima dell'attivazione della fase parziale successiva. Qualora il contratto venisse risolto durante l'esecuzione di una fase parziale, l'Azienda avrà diritto al corrispettivo per le prestazioni regolarmente fornite fino al momento dello scioglimento del contratto. In tal caso non sussiste alcun diritto per lucro cessante (non si tratta di disdetta a tempo indebito).

#### 4. Corrispettivo

##### 4.1. Corrispettivo in base al tempo impiegato e tetto massimo dei costi

Le prestazioni vengono corrisposte in base al tempo effettivo impiegato.

Il corrispettivo viene pagato conformemente a:

Tariffa oraria di CHF 0.00

Ribasso: --%

Il ribasso vale anche per le aggiunte.

Il tetto massimo dei costi è applicato ad ogni fase parziale, come segue (importi IVA esclusa, spese accessorie comprese).

Fase parziale	Tetto massimo dei costi
22 Procedura di selezione	
31 Progetto di massima	
32 Progetto di costruzione	
33 Procedura di autorizzazione	

41 Procedura di appalto	
51 Progetto esecutivo	
52 Esecuzione	
53 Messa in esercizio	
<b>Total</b>	

Un aumento del tetto massimo dei costi per fase parziale deve essere concordato tra le parti con un'aggiunta scritta. L'Azienda avvisa la FFS SA del possibile superamento quando vengono raggiunti i 2/3 del tetto massimo (per ogni fase parziale). In caso di mancato adempimento di questo obbligo, il superamento è a suo carico.

Al corrispettivo in base al tempo impiegato con l'aggiunta dell'IVA applicabile.

#### **4.2. Rincaro**

Non viene effettuato alcun conteggio del rincaro per i primi 4 anni di mandato (a contare dalla data della firma del contratto).

A partire dal 4° anno si applica il rincaro secondo la norma SIA 126.

### **5. Modalità di pagamento**

#### **5.1. Fatturazione**

Tutte le fatture devono riferirsi ai criteri fissati nel contratto ed essere documentate da distinte delle prestazioni effettuate, che devono essere verificabili. L'IVA deve essere esplicitata. Le fatture devono riportare le informazioni indicate nella pagina 2 del presente contratto («informazioni supplementari / indicare su ogni fattura e nella corrispondenza») e il numero IVA dell'Azienda. Su ogni fattura deve inoltre essere indicato dove la FFS SA può effettuare i pagamenti con effetto liberatorio.

Le fatture dell'Azienda devono essere emesse esclusivamente al seguente indirizzo di fatturazione:

Ferrovie Federali Svizzere FFS  
Creditori Immobili  
Poststrasse 6  
3000 Berna 65  
Svizzera

Le fatture originali devono essere inviate all'indirizzo sopra indicato. Una copia della fattura deve inoltre essere inviata al seguente indirizzo:

L'Azienda si dichiara pronta in futuro a modificare elettronicamente la procedura di ordine e di calcolo. La sua adozione e l'attuazione tecnica verranno concordate tempestivamente. Le fatture elettroniche devono essere firmate elettronicamente dal sistema ERP dell'Azienda attraverso un Service Provider e inviate secondo le prescrizioni della FFS SA. La FFS SA non accetta fatture PDF come fatture elettroniche.

## 5.2. Tempi di pagamento

La fatturazione avviene a fornitura avvenuta della prestazione.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'indirizzo indicato (salvo contestazioni da parte della FFS SA).

## 6. Durata del contratto

Inizio del contratto: entrata in vigore dalla firma del contratto

Durata massima del contratto: 30.06.2026

## 7. Misure di sicurezza e di prevenzione sulle aree di lavoro

## 7.1. Disposizioni generali

L'Azienda e i terzi da essa incaricati si attengono a tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro (incl. prescrizioni di sicurezza definite) e seguono le istruzioni della FFS SA. Per lavori sui e accanto ai binari e alle installazioni elettriche, l'Azienda deve osservare rigorosamente tutte le disposizioni di sicurezza che la concernono nonché le istruzioni corrispondenti dei servizi tecnici, che vengono trasmesse dalla direzione responsabile della sicurezza. L'Azienda impegna in questo senso anche i suoi subappaltatori e fornitori. In caso di inadempimento di questi obblighi vale la clausola concernente «Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento». L'Azienda è tenuta ad allestire i concetti di sicurezza eventualmente necessari prima dell'inizio dei lavori (es. concetto di sicurezza e protezione della salute per lavori sotterranei).

## 7.2. Sicurezza di esercizio e protezione dei treni

I lavori devono essere organizzati ed eseguiti in maniera tale da consentire il passaggio dei treni in totale sicurezza e alle velocità ammesse. In particolare, l'Azienda dovrà stare attenta a non ingombrare il profilo di spazio libero e, in caso di lavori di scavo, a garantire la stabilità dei binari adiacenti. Tramite la scelta di procedure, svolgimenti e macchine di lavoro adatte in base alle norme stilate dalla FFS SA per il progetto, le condizioni di pericolo per l'esercizio

dovranno essere escluse. I documenti di preparazione dei lavori che ne emergeranno dovranno essere consegnati alla direzione del progetto della FFS SA almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori. Un'eventuale proroga del termine di consegna dovrà obbligatoriamente essere concordata con la direzione del progetto della FFS SA.

### **7.3. Protezione del personale**

Le singole fasi lavorative possono iniziare solo se per ognuna di esse sono stati previsti dei dispositivi di sicurezza da parte della direzione responsabile della sicurezza e se i responsabili per la sicurezza sono stati istruiti dalla stessa direzione responsabile della sicurezza. Apponendo la controfirma ai dispositivi di sicurezza, l'Azienda e il suo capo della sicurezza dichiarano che i dispositivi e le corrispondenti istruzioni sono stati capiti e che hanno ricevuto le istruzioni necessarie.

## **8. Assicurazioni**

### **8.1. Assicurazione di responsabilità civile aziendale**

L'Azienda garantisce l'esistenza e la continuità in essere di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile aziendale e professionale per danni alle persone e alle cose come pure per i conseguenti danni patrimoniali, valida per la durata del contratto.

L'importo di garanzia è pari ad almeno CHF 10 milioni per evento e anno civile.

## **9. Documentazione dei risultati del lavoro**

In ogni fase dell'adempimento contrattuale la FFS SA è autorizzata a farsi consegnare una documentazione completa dei risultati del lavoro (incl. basi di tracciabilità e di calcolo) in 1 copia. I documenti dovranno essere consegnati in italiano sia in forma cartacea sia su supporto dati, nel formato originale ulteriormente elaborato per la FFS SA nei seguenti formati: formato originale e copia in .pdf.

## **10. Convenzioni particolari**

### **10.1. Cambiamento di controllo**

L'Azienda informa prontamente per iscritto la FFS SA di ogni imminente cambiamento di controllo. In particolare, per cambiamento di controllo si intende la trasmissione diretta o indiretta di almeno il 50% del capitale azionario o dei diritti di voto dell'Azienda a terzi, l'aggregazione o altra forma di associazione dell'Azienda con un terzo, la trasmissione di valori patrimoniali essenziali ai fini del presente contratto da parte dell'Azienda a terzi nonché qualsiasi altra richiesta di controllo sull'attività commerciale dell'Azienda da parte di terzi. Ai sensi della presente cifra, le ristrutturazioni interne al Gruppo non vanno intese come cambiamento di controllo.

Nel caso di un cambiamento di controllo la FFS SA ha facoltà di porre fine al contratto senza dover corrispondere alcun indennizzo. Le parti rinunciano reciprocamente alla sostituzione del danno risultante dall'annullamento del contratto.

### **10.2. Obblighi dell'Azienda alla cessazione**

In caso di cessazione del contratto l'Azienda favorisce il passaggio della prestazione di servizio alla FFS SA o a terzi con i mezzi a propria disposizione e non fa nulla che possa ostacolare o compromettere tale passaggio.

L'Azienda si impegna a fornire, nel corso di 6 mesi al massimo dopo la fine del contratto e alle condizioni contrattualmente pattuite, le prestazioni richieste dalla FFS SA e a collaborare con il futuro fornitore di servizi per garantire una fornitura senza interruzioni.

### **10.3. Uso consentito di hardware, software, Internet e posta elettronica**

L'Azienda dovrà opportunamente rispettare le istruzioni aziendali della FFS SA sull'uso consentito di Internet e dei servizi e programmi di posta elettronica così come quelle sull'uso consentito di hardware e software e la relativa direttiva.

### **10.4. Persone di riferimento**

Le persone di riferimento per tutte le questioni inerenti al contratto sono:

Per la FFS SA:	Nome:	-----
	Tel.:	-----
	e-Mail:	-----
Per l'Azienda:	Nome:	-----
	Tel.:	-----
	e-Mail:	-----

Il cambiamento di una persona di riferimento o dei suoi dettagli di contatto dovrà essere segnalato immediatamente alla controparte.

### **10.5. Management delle differenze**

In caso di divergenze derivanti o connesse con il presente contratto, prima di rivolgersi al tribunale competente le parti si impegnano a ricercare amichevolmente un accordo ai sensi dell'allegato corrispondente. Questo anche in caso di divergenze riguardanti la validità del contratto, la sua efficacia giuridica, le sue modifiche o la sua risoluzione.



#### **10.6. Obbligo di notifica e di fedeltà**

L'Azienda tutela gli interessi della FFS SA secondo coscienza e secondo lo stato delle conoscenze generalmente riconosciuto e secondo lo stato della tecnica.

L'Azienda evita contrasti con i propri interessi e con quelli di terzi. Essa informa immediatamente la FFS SA di possibili punti di conflitto.

#### **11. Forma scritta**

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

#### **12. Diritto applicabile**

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

#### **13. Foro competente**

In caso di controversie derivanti o inerenti al presente contratto sono competenti esclusivamente i Tribunali di Bellinzona.

#### **14. Allegati**

I seguenti allegati sono parti integranti del contratto:

- 1) Autodichiarazione in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro
- 2) Istruzione aziendale sull'utilizzo consentito di Internet e dei servizi e programmi di posta elettronica (K 400.8)
- 3) Istruzione aziendale sull'uso consentito di hardware e software (K 400.9)
- 4) Direttiva sull'utilizzo consentito di Internet, dei programmi e dei servizi di posta elettronica e sull'uso di hardware e software (K 400.5)
- 5) Management delle differenze

#### **15. Stesura**

Il presente documento contrattuale è stilato in 2 copie. Sia l'Azienda sia la FFS SA ricevono un esemplare firmato, allegati inclusi.

Inoltre l'Azienda conferma di aver ricevuto e letto le CGC determinanti.

**16. Firme**

Per la FFS SA

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
nome, cognome  
funzione

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
nome, cognome  
funzione

Per l'Azienda

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
nome, cognome  
funzione

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
nome, cognome  
funzione